

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1974-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 luglio 2024 (v. stampato Senato n. 1185)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA CULTURA

(SANGIULIANO)

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 luglio 2024*

(Relatore: **MOLLICONE**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato), sul disegno di legge n. 1974. La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 1° agosto 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1974.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1974 e rilevato che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il disegno di legge in esame interviene su due distinti termini di esercizio di deleghe legislative, disponendone la proroga; in particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede la proroga di ulteriori dodici mesi (da ventiquattro a trentasei) del termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 – per l'esercizio di alcune deleghe legislative relative al settore dello spettacolo; la relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione;

il medesimo articolo 1, al comma 2, introdotto al Senato, proroga invece al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega – attualmente in scadenza il 27 agosto 2024 – recata dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022 (legge per la concorrenza 2021) « limitatamente – precisa il testo – all'applicazione dei principi e criteri direttivi cui alla lettera *l-bis* »; in proposito si osserva che, nell'ambito delle procedure di delega legislativa, ad essere oggetto di proroga può essere un oggetto di delega ma non l'applicazione di uno specifico e principio direttivo; tuttavia nel caso specifico in esame la richiamata lettera *l-bis*), per quanto qualificata come principio e criterio direttivo, appare costituire piuttosto un oggetto di delega, concernendo infatti la possibilità che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

ritiene, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1974, approvato dal Senato, recante « proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 »;

rilevato che:

il disegno di legge, che si compone di due articoli, proroga di ulteriori dodici mesi il termine per l'esercizio di quattro diverse deleghe previste dall'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (*Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*);

in particolare, il disegno di legge fissa al 18 agosto 2025 il termine per l'esercizio della delega legislativa per la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », per l'adozione di nuove disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, nonché per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo;

inoltre, a seguito di una modifica apportata dal Senato, il disegno di legge proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*) della legge n. 118 del 2022 (*legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*), relativa alla possibilità che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge interviene su provvedimenti che sono principalmente riconducibili alla materia della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione di attività culturali, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, nonché alla materia del commercio, di residuale competenza regionale in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

il provvedimento, limitandosi a disporre proroghe ai termini previsti per l'esercizio di deleghe legislative, interviene comunque su un

piano prettamente ordinamentale, rientrando conseguentemente nella competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge C. 1974, di iniziativa del Governo, approvato dal Senato, recante proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

osservato che il provvedimento, per quanto concerne le parti di competenza della XI Commissione, all'articolo 1, comma 1, dispone la proroga di ulteriori dodici mesi (da ventiquattro a trentasei) del termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 – per l'esercizio della delega al Governo, prevista dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo;

ricordato in proposito che il Governo è delegato ad adottare, tra l'altro, disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo,

ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo;

rilevato che, come indicato nella relazione illustrativa, tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione, che riguardano materie vaste e complesse di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0104510